



# COMUNE DI OFFIDA

Regolamento comunale per la valorizzazione delle attività agro-alimentari  
tradizionali locali.

Istituzione della De.C.O. Denominazione Comunale di Origine

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 4 giugno 2015

## INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni
- Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro.
- Art. 5 – La struttura organizzativa
- Art. 6 – Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 7 - Le iniziative comunali.
- Art. 8 - Le tutele e le garanzie.
- Art. 9 - Le attività di coordinamento.
- Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale.
- Art. 11 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12- Norme finali

## **Art. 1**

### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed ai sensi del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) Dell'indagine conoscitiva direttamente documentata ad individuare l'esistenza di originali prodotti e manifestazioni caratteristiche, produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un albo comunale delle peculiarità e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) dove riconoscerle.
  - b) Dell'assunzione, nella fattispecie dei prodotti, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
  - c) Di promuovere o sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e di ricercare forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
  - d) Di rilasciare un marchio De.C.O. al fine di attestare l'origine Comunale del prodotto.

## **Art. 2**

### **Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Può essere istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 6, un apposito un registro Comunale in cui vengono iscritte previo ricerca, le produzioni, le iniziative e le manifestazioni riguardanti le manifestazioni e le produzioni etno-gastronomiche, agro-alimentari, ecc. che a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni e prodotti che abbiano presenza nel territorio comunale da almeno cinque anni consecutivi.

## **Art.3**

### **Istituzione del Registro De.C.O.**

Viene istituito, presso la competente struttura comunale un apposito registro dove saranno iscritti tutti i prodotti tipici agro-alimentari, segnalati, proposti e denominati.

## **Art.4**

### **Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro**

1. Le richieste di iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sulla ammissibilità dell'iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco. Nella commissione, oltre agli amministratori comunali sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. La commissione, che ha una composizione minima di n. 5 persone valuta, visiona e stila i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

4. La Commissione, che ha una composizione minima di n. 5 persone, predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O.
  5. La Giunta e/o il consiglio Comunale con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto, l'eventuale disciplinare e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.
  6. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.
- Funge da segretario il responsabile del procedimento d'iscrizione.

#### **Art.5**

##### **La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 6**

##### **Utilizzo del marchio De.C.O.**

1. La Città di Offida è proprietaria dei marchi De.C.O. da lei realizzati, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque intenda utilizzare il marchio su manifestazioni o produca e commercializzi prodotti iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.
  - a. Il Marchio De.C.O. non è cedibile e può essere acquisito solo dietro apposita domanda.
  - b. Il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O. deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, o il diniego motivato della stessa; L'istanza per l'ottenimento la concessione dell'utilizzo del marchio De.Co. Comunale è soggetta alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
4. Chi utilizza il marchio senza debita concessione, intercorrerà nelle sanzioni e leggi vigenti in materia.

#### **Art. 7**

##### **Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

#### **Art. 8**

##### **Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

#### **Art.9**

##### **Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la lo sviluppo della cultura nella sua più ampia accezione nei molteplici settori.

## **Art. 10**

### **Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole, Turistiche ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti marinari, agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP; DOC; IGP; il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.

## **Art. 11**

### **Riferimento alle normative statali e regionali**

Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

## **Art. 12**

### **Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.